



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n°

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e), relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 9 ottobre 2013, successivamente integrata, con la quale la Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), ha chiesto l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il voto n. 7/14, reso nell'adunanza del 31 luglio 2014, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- la società proponente dovrà assicurare che gli spostamenti del dispositivo, a causa delle vibrazioni del traffico e sotto l'azione del vento, siano tali da garantire una misurazione certa;
- l'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, dovrà essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione;

VISTA la e-mail in data 1° agosto 2014, con la quale la Soc. SODI Scientifica SpA ha comunicato che il sensore laser dell'Autovelox 106 è dotato di un accelerometro che, nel caso in cui lo strumento subisca oscillazioni o vibrazioni, disabilita le misure sui veicoli;

D E C R E T A

Art. 1. E' approvato il sistema denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, della Soc. SODI Scientifica SpA, con sede in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI). L'installazione del dispositivo (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, oltre che nel rispetto del manuale di istruzioni, deve essere eseguita conformemente al Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, con specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, anche in relazione agli interventi di manutenzione. La gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale.

Art. 2. Il dispositivo denominato "Autovelox 106", misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autovelox 106" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni, almeno con cadenza annuale.

Art. 4. L'approvazione del dispositivo "Autovelox 106" ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art. 5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di istruzioni dell'Autovelox 106 e del flash depositati presso questo Ufficio.

Art. 6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

